



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARILOTTI, LOMUTI, LANNUTTI, CORRADO
e PIRRO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2020

Abrogazione dell’interdizione e dell’inabilitazione e rafforzamento
dell’amministrazione di sostegno

ONOREVOLI SENATORI. - A sedici anni dall'entrata in vigore della legge n. 6 del 2004, sono maturi i tempi per l'approvazione del progetto abrogativo dell'interdizione e dell'inabilitazione, da anni invocato o annunciato a vari livelli: non sussiste alcuna seria ragione che giustifichi l'ulteriore conservazione nel codice civile, in effetti, dei due vecchi modelli « incapacitanti ».

Anzi tale abrogazione è divenuta non più rinviabile, oggi, per un ordinamento giuridico che intenda dirsi realmente proteso al rispetto dei diritti fondamentali della persona fragile quali, in primo luogo, la dignità personale e il diritto al sostegno.

Le caratteristiche del tutto negative proprie dell'interdizione (e dell'inabilitazione) sono molteplici. Possono, in estrema sintesi, indicarsi come segue:

a) taglio espropriativo dell'interdizione: la persona interdetta viene collocata in uno *status* giuridico equivalente alla morte civile. Con l'interdizione, infatti, la persona risulta dichiarata legalmente incapace di agire, ciò che comporta l'espulsione totale della stessa dalla possibilità di compiere un qualsivoglia negozio produttivo di effetti nei confronti dei consociati: non un contratto, non un acquisto, non il matrimonio, né alcun atto di natura personale. La cosiddetta « protezione » assicurata dai vecchi istituti tradisce, in realtà, valenze punitive ed escludenti, non più tollerabili in una società evoluta;

b) mancanza di valore terapeutico: all'incapacitazione formale della persona, in tutto il suo essere, non si accompagna nella legge e nella prassi alcun progetto di risocializzazione ed *empowerment*; enfasi solo economicistica: i soli interessi presidiati mediante i vecchi istituti sono quelli economico-patrimoniali, propri dei familiari e dei parenti;

c) scarsa trasparenza del procedimento di interdizione e debolezza delle garanzie formali riconosciute all'interdicendo: di fatto, egli rimane ai margini del giudizio e nonostante il codice di procedura civile gli riconosca la capacità di stare in giudizio personalmente (articolo 716 del codice di procedura civile), tale norma è di fatto disapplicata (tanto che il ricorso introduttivo non viene quasi mai notificato personalmente all'interdicendo);

d) irrevocabilità « pratica » della misura: una volta interdetta, la persona è destinata nel 99 per cento dei casi a rimanere tale per il resto dell'esistenza. Nonostante infatti la possibilità di revoca dell'interdizione (e dell'inabilitazione) figurì astrattamente prevista dalla legge e malgrado l'esistenza stessa dell'amministrazione di sostegno costituisca ragione valida per la revoca delle vecchie misure, i casi di revoca effettiva sono oggi giorno scarsissimi.

È ben vero che lo spazio applicativo attuale delle misure di protezione tradizionali appare, ormai, abbastanza residuo; e ciò grazie al diffondersi della nuova cultura del sostegno, indotto dalla riforma sull'amministrazione di sostegno e dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione.

Ciò posto, il presente disegno di legge procede alla soppressione dei residuali istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, implementa quello dell'amministrazione di sostegno e prevede nuove tutele, anche patrimoniali, per le persone deboli.

In particolare, la prima parte (dall'articolo 1 all'articolo 3) attiene alla soppressione dell'interdizione e dell'inabilitazione.

L'articolo 1 prevede l'abrogazione delle disposizioni componenti la disciplina dell'interdizione e inabilitazione di cui al capo II

del titolo XII del libro primo del codice civile, con l'esclusione dell'articolo 428. Quest'ultima disposizione disciplina, infatti, il rimedio dell'annullabilità degli atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere, talché essa conserva la sua validità, sia pure con l'eliminazione del riferimento all'interdizione. Dispone inoltre la sostituzione della rubrica del capo II del titolo XII del libro primo del codice civile, « Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale », con la seguente: « Della incapacità naturale ».

L'articolo 2 abroga le principali disposizioni del codice civile facenti riferimento agli istituti soppressi o che li presuppongono.

L'articolo 3 apporta delle modifiche di coordinamento puntuali ad alcuni articoli del codice civile e introduce una disposizione di chiusura secondo cui tutte le disposizioni del codice civile relative agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, dove l'interpretazione sistematica delle disposizioni lo consenta, si intendono riferite all'istituto dell'amministrazione di sostegno. Esso apporta inoltre modifiche al codice di procedura civile. In particolare sono inseriti nell'articolo 716 del codice di procedura civile due commi di nuova formulazione, i quali prevedono che (in ogni fase del procedimento) il giudice tutelare, qualora, con riferimento esclusivo all'interesse del beneficiario, ritenga di stabilire divieti, limitazioni o decadenze incidenti su diritti fondamentali della persona, debba invitare il beneficiario e l'amministratore di sostegno anche provvisorio a nominare un difensore. Si è ritenuto opportuno precisare poi che, qualora l'interessato non provveda alla nomina di un difensore in un termine assegnatogli dal giudice tutelare, quest'ultimo potrà procedere, ciò nonostante, all'assunzione del provvedimento per il quale era contemplata la difesa tecnica. Tale opzione si ritiene essere la più idonea ad evitare blocchi ed ingessature del-

l'iter procedimentale, poiché si correrebbe altrimenti il rischio di vedere snaturata l'essenza stessa del nuovo sistema di protezione, improntato alla maggiore speditezza e snellezza possibile. Per gli stessi motivi, non si prevede alcuna sanzione di nullità del provvedimento adottato o, addirittura, del procedimento, per l'eventualità in cui il giudice tutelare non abbia provveduto secondo i dettami dell'articolo 716, secondo comma. Una simile soluzione, infatti, comporterebbe seri rischi di ingessamento e indurrebbe, con verosimile probabilità, un giudice tutelare « eccessivamente » scrupoloso nel rispetto delle regole processuali a ordinare la difesa tecnica anche in relazione a casi « dubbi » o per i quali, in realtà, non vengano propriamente in gioco interessi fondamentali della persona. E la medesima riflessione vale per l'opposta ipotesi, in cui il giudice tutelare potrebbe scegliere di non « incapacitare » proprio al fine di evitare le complicazioni della nomina del difensore (e per scongiurare gli inevitabili rallentamenti che questa comporta, nello svolgimento dell'iter procedimentale) o per andare incontro alle « rimostranze » dell'interessato il quale non ne voglia sapere di rivolgersi a un avvocato.

In definitiva, la direzione prescelta è quella di consentire e anzi istituzionalizzare la difesa tecnica, rimettendo tuttavia al giudice tutelare la valutazione, discrezionale ed equitativa (di buon senso), circa la necessità o meno di farvi ricorso.

Gli articoli da 4 a 6 attengono al rafforzamento dell'amministrazione di sostegno. Si è ritenuto di intervenire disponendo la riformulazione di alcune norme contenute nella disciplina codicistica dell'amministrazione di sostegno al fine di rafforzare la misura di protezione e di chiarire la possibile estensione operativa della stessa. In particolare, l'articolo 4 inserisce nell'articolo 411, comma primo, del codice civile il riferimento all'articolo 371 del codice civile stante il dibattito dottrinale e giurispruden-

ziale che riguarda, ancora oggi, il mancato riferimento a detta disposizione da parte dell'articolo 411. Ciò si ritiene importante per legittimare anche sul piano disciplinare la possibilità che l'amministratore di sostegno suggerisca al giudice tutelare e questi decida relativamente al luogo di vita e di cura del beneficiario, laddove ciò si renda necessario. Inoltre, l'articolo 4 modifica l'articolo 411, quarto comma, del codice civile, prevedendo la possibilità che il giudice tutelare stabilisca limitazioni o impedimenti a carico del beneficiario dell'amministrazione di sostegno al compimento di atti anche di natura personale, e ciò sempre soltanto avuto riguardo all'interesse esclusivo del beneficiario. È anche specificato che l'impedimento o la limitazione che sia disposta dal giudice tutelare deve avere carattere temporaneo, salva la possibilità di proroga motivata dalla ricorrenza di gravi motivi. Quindi è inserito un comma quinto nell'articolo 411 del codice civile contemplante la facoltà del giudice tutelare di autorizzare il compimento dell'atto che altrimenti dovrebbe essere impedito, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Si inserisce poi un ulteriore comma nell'articolo 411 del codice civile volto ad apprestare una protezione sostitutiva, ove occorra, nell'interesse esclusivo del beneficiario. La disposizione stabilisce ulteriormente che qualora si tratti di atti, accertamenti, terapie o interventi di natura o contenuto sanitario, il provvedimento del giudice dovrà conformarsi ad una serie di principi volti a garantire al beneficiario il rispetto delle prerogative fondamentali di cui agli articoli 13 e 32 della Costituzione.

L'articolo 5 introduce ulteriori modifiche al codice civile rese necessarie dalla riformulazione dell'articolo 411, quarto comma, del medesimo codice e dall'inserimento di un nuovo quinto comma.

Le modifiche di cui sopra consentiranno di chiarire che l'ambito dei compiti assegnabili all'amministratore di sostegno si estende

agli atti di natura personale, denominati anche « personalissimi ». Si tratta degli atti mediante i quali la persona esercita diritti afferenti alla sfera personale o affettiva propria del soggetto che li pone in essere e che, in quanto tali, sono di stretta competenza del titolare dell'interesse che essi tendono a soddisfare. In relazione al compimento di detti atti, di conseguenza, non è ammessa, in via generale, alcuna forma di sostituzione.

Si annoverano fra tali atti il matrimonio, il riconoscimento del figlio naturale, l'azione per dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, il disconoscimento del figlio, il testamento, la donazione.

Tali atti - il cui compimento è oggi impedito alla persona interdetta - potranno, a seguito dell'abrogazione dell'istituto, essere compiuti dalla persona disabile.

Il principio orientatore che viene accolto diviene quello della piena capacità di agire e, dunque, della possibilità di compiere l'atto, salvo che, rispetto ad esso, la persona venga « incapacitata » - nel proprio esclusivo interesse - da parte del giudice tutelare; ipotesi questa verificabile con riguardo al soggetto che sia beneficiario di amministrazione di sostegno e sulla base di una valutazione del giudice tutelare rispondente, in via esclusiva, all'interesse della persona.

Tale nuovo assetto viene realizzato, vale ribadire, mediante il nuovo quarto comma dell'articolo 411 del codice civile. Soluzione intermedia, a sua volta contemplata nel nuovo quinto comma dell'articolo 411 del codice civile, è la previsione della possibilità di autorizzare il compimento dell'atto con l'assistenza o affiancamento dell'amministratore di sostegno. Le modifiche introdotte dall'articolo 5 del presente disegno di legge riguardano i seguenti articoli del codice civile: articolo 102, commi secondo e quinto; articolo 119; articolo 266; articolo 409 (ove viene inserito un nuovo comma); articolo 412, secondo comma; articolo 1442, secondo comma.

L'articolo 6 introduce alcune ulteriori modifiche alla disciplina dell'amministrazione di sostegno al fine di apportare taluni correttivi e miglioramenti.

Si è ritenuto innanzi tutto di esplicitare anche nel codice civile la finalità dell'amministrazione di sostegno, inserendo nell'articolo 404 la previsione dell'articolo 1 della legge istitutiva n. 6 del 2004.

All'articolo 405 del codice civile si prevede la possibilità per il giudice di nominare un co-amministratore di sostegno, così recependo tale prassi virtuosa già applicata presso non poche sedi giudiziarie. Nell'articolo 406 del codice civile si prevede invece la possibilità per l'interessato di presentare personalmente il ricorso per la nomina dell'amministrazione di sostegno, e dunque senza obbligo di dotarsi di un difensore. È inoltre inserita, tra i soggetti legittimati a presentare il ricorso, la parte dell'unione civile (quale adeguamento alle previsioni della legge n. 76 del 2016). Nell'articolo 407 del codice civile infine si prevede la necessità della difesa tecnica limitatamente ai casi in cui il giudice tutelare intenda adottare provvedimenti incidenti su diritti fondamentali della persona. In relazione a detta ipotesi, il nuovo quarto comma dell'articolo 407 del codice civile qui introdotto rinvia alla disposizione processuale di cui all'articolo 716 del codice di procedura civile.

L'articolo 7 contempla la quasi totale soppressione dell'istituto della sostituzione fedecommissaria e l'inserimento nelle disposizioni « svuotate » degli articoli da 692 a 697 del codice civile della disciplina relativa al nuovo istituto del patrimonio con vincolo di destinazione a vantaggio della persona fragile. Con l'introduzione di detto istituto diviene possibile per i familiari del beneficiario di amministrazione di sostegno costituire un fondo che sia gestito da un affidatario nell'esclusivo interesse e per l'esclusivo sostegno della persona fragile ed in particolare

per il mantenimento, la cura, la formazione, la partecipazione sociale dello stesso.

È esperienza comune, infatti, che risulti spesso non opportuno intestare beni direttamente alla persona fragile, essendo sicuramente più utile che detti beni costituiscano un patrimonio separato, gravato da un vincolo di destinazione a suo favore e da pressanti obbligazioni fiduciarie a carico del gestore, in modo che sia assicurato il rispetto del programma che il costituente ha stabilito.

Elemento caratterizzante del nuovo istituto è la finalità di favorire l'autosufficienza economica del beneficiario.

La realizzazione del programma e il rispetto della finalità sono posti sotto l'egida del giudice tutelare.

L'istituto si colloca nel solco già tracciato dall'articolo 2645-ter del codice civile, delineando e disciplinando un atto di destinazione volto alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo il nostro ordinamento giuridico.

Esso risponde sia alle preoccupazioni dei familiari relative alla loro futura eventuale impossibilità di prendersi direttamente cura della persona con fragilità, sia ad esigenze del « durante noi ».

Diversamente da quanto previsto nella legge n. 112 del 2016 (cosiddetta legge per il dopo di noi) infatti, il patrimonio vincolato può essere costituito anche a vantaggio di persone non qualificate « disabili gravi » e pertanto mira all'esaltazione e alla promozione della sovranità delle persone fragili a prescindere dalla patologia che le affligge.

Infine si prevedono le norme transitorie.

Il passaggio delle consegne dall'*ancien régime* al nuovo sistema viene, quindi, affidato a due disposizioni transitorie, contenute negli articoli 8 e 9 del presente disegno di legge, onde consentire una sollecita attivazione della procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno, relativamente ai giudizi di interdizione pendenti alla data

di entrata in vigore della riforma: prevede, così, la prima delle due norme transitorie che il giudice del procedimento di interdizione o di inabilitazione pendente disponga d'ufficio la trasmissione degli atti al giudice tutelare; è data facoltà al medesimo giudice istruttore del giudizio pendente di adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405.

Per il caso di interdizione o inabilitazione già pronunciate, alla data di entrata in vigore della riforma, si prevede la revoca au-

tomatica del relativo *status*, con contestuale attivazione dell'amministrazione di sostegno, da parte del pubblico ministero (salva, comunque, la legittimazione attiva dell'interessato e dei soggetti legittimati *ex* articolo 406 del codice civile). Viene altresì previsto che il tutore e il curatore assumano automaticamente la funzione di amministratore di sostegno provvisorio, relativamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, fino all'istituzione della misura di protezione da parte del giudice tutelare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Abrogazione delle disposizioni del codice civile in materia di interdizione e inabilitazione)

1. Gli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 431 e 432 del codice civile sono abrogati.

2. Al capo II del titolo XII del libro primo del codice civile, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Della incapacità naturale ».

Art. 2.

(Ulteriori abrogazioni e disposizioni di coordinamento)

1. Le seguenti disposizioni sono abrogate:

a) gli articoli 45, terzo comma, 85, 166, 183, terzo comma, 273, terzo comma, 406, secondo comma, 413, quarto comma, 428, secondo comma, 591, secondo comma, numero 2), 776, 777, secondo comma, e 779 del codice civile;

b) gli articoli 40 e 42 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;

c) il comma 3 e il primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 2017, n. 219.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Domicilio dei coniugi e del minore »;

b) all'articolo 273, alla rubrica, le parole: « o dell'interdetto » sono soppresse;

c) all'articolo 428, primo comma, le parole: « , sebbene non interdetta, » sono soppresse;

d) all'articolo 591, secondo comma, numero 3), le parole: « , sebbene non interdetti, » sono soppresse;

3. All'articolo 3, comma 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, le parole: « il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure » sono soppresse.

Art. 3.

(Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 471 è sostituito dal seguente:

« Art. 471. - (*Eredità devolute a minori e a beneficiari di amministrazione di sostegno*) - Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e ai beneficiari di amministrazione di sostegno, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374 »;

b) l'articolo 489 è sostituito dal seguente:

« Art. 489. - (*Incapaci*) - I minori e le persone beneficiarie dell'amministrazione di sostegno non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione »;

c) all'articolo 2941, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

« 3) tra il tutore e il minore soggetto alla tutela nonché tra l'amministratore di so-

stegno e il beneficiario finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela;

4) tra il curatore e il minore emancipato »;

d) all'articolo 2942, il numero 1) è sostituito dai seguenti:

« 1) contro i minori non emancipati per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo;

1-*bis*) rispetto al beneficiario dell'amministrazione di sostegno riguardo agli atti riservati alla rappresentanza esclusiva dell'amministratore e per il tempo in cui si protrae la rappresentanza esclusiva; ».

2. Tutte le disposizioni del codice civile relative agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, dove l'interpretazione sistematica delle disposizioni lo consenta, si intendono riferite all'istituto dell'amministrazione di sostegno.

3. Al titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, il capo II è sostituito dal seguente:

« CAPO II

DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Art. 712. - (*Forma della domanda*) - La domanda per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno si propone con ricorso diretto al giudice tutelare del luogo dove la persona a favore della quale è proposta ha residenza o domicilio.

Nel ricorso debbono essere contenute le indicazioni previste dall'articolo 407, primo comma, del codice civile.

Art. 713. - (*Provvedimenti del giudice tutelare*) - Il giudice tutelare ordina la comunicazione del ricorso al pubblico mini-

stero e fissa l'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente, dell'interessato e delle altre persone indicate nel ricorso, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 407, terzo comma, del codice civile, le cui informazioni ritenga utili ai fini della decisione.

Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero.

Art. 714. - (*Istruzione preliminare*) - All'udienza, il giudice tutelare, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'ascolto dell'interessato secondo quanto dispone l'articolo 407, secondo comma, del codice civile, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni ai sensi dell'articolo 407, terzo comma, del codice civile.

Art. 715. - (*Impedimento a comparire dell'interessato*) - Se per legittimo impedimento l'interessato non può presentarsi davanti al giudice tutelare, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova, ai sensi dell'articolo 407, secondo comma, del codice civile.

Art. 716. - (*Capacità processuale dell'interessato*) - La persona a cui il procedimento si riferisce può stare in giudizio e compiere da sola tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato l'amministratore di sostegno provvisorio previsto dall'articolo 405 del codice civile, salvo quanto previsto nel comma successivo.

In ogni fase del procedimento il giudice tutelare, qualora, con riferimento esclusivo all'interesse del beneficiario, ritenga di stabilire divieti, limitazioni o decadenze incidenti su diritti fondamentali della persona,

invita il beneficiario e l'amministratore di sostegno, anche provvisorio, a nominare un difensore.

A tal fine, il giudice tutelare fissa un termine per la nomina del difensore, rinviando a un'udienza successiva l'assunzione dei provvedimenti in relazione ai quali è disposta la difesa tecnica.

La mancata nomina del difensore, da parte del beneficiario o dell'amministratore di sostegno anche provvisorio, nel termine assegnato, legittima il giudice tutelare a stabilire i divieti, le limitazioni o le decadenze in relazione ai quali egli aveva disposto la nomina del difensore.

Art. 717. - (Nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio) - L'amministratore di sostegno provvisorio di cui all'articolo 716 è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice tutelare.

Art. 718. - (Legittimazione all'impugnazione) - Il decreto che provvede sul ricorso per l'amministrazione di sostegno può essere impugnato da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e dall'amministratore di sostegno nominato con lo stesso provvedimento.

Art. 719. - (Termine per l'impugnazione) - Il termine per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo 718 dalla notificazione del provvedimento fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.

Se è stato nominato un amministratore di sostegno provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.

Art. 720. - (Revoca dell'amministrazione di sostegno) - Per la revoca dell'amministrazione di sostegno si osservano le norme stabilite per la pronuncia di essa.

Coloro che avevano diritto di promuovere l'amministrazione di sostegno possono inter-

venire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda e possono altresì impugnare il provvedimento pronunciato nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.

Art. 720-bis. - (*Reclamo contro il decreto del giudice tutelare*) - Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello, a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del primo comma può essere proposto ricorso per cassazione ».

Art. 4.

(*Modifiche all'articolo 411 del codice civile*)

1. All'articolo 411 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola « 353 » è inserita la seguente: « , 371 »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre, a carico del beneficiario, determinate limitazioni o impedimenti alla possibilità di compiere atti di natura personale o patrimoniale, avuto riguardo all'esclusivo interesse del beneficiario medesimo. Dette limitazioni o impedimenti devono avere carattere temporaneo, salva la possibilità di proroga motivata per il ricorrere di gravi motivi »;

c) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

« Nel caso di limitazione o impedimento ai sensi del precedente comma, il giudice tutelare può altresì autorizzare il beneficiario al compimento dell'atto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.

In caso di dissenso tra amministratore di sostegno e beneficiario sugli atti da compiere, il giudice tutelare sente il beneficiario e svolge i necessari accertamenti al fine di verificare l'insufficiente o inadeguata consapevolezza critica del beneficiario rispetto alla propria condizione patologica. Con decreto motivato assume gli opportuni provvedimenti e, se il caso lo richiede, autorizza l'amministratore di sostegno al compimento dell'atto, superando il dissenso del beneficiario.

Qualora si tratti di atti, accertamenti, terapie o interventi di natura o contenuto sanitario, il giudice adotta il provvedimento procedendo alle attività seguenti:

1) riconoscere e rispettare in generale i bisogni, le aspirazioni e i valori del beneficiario;

2) verificare se il rifiuto, totale o parziale, ovvero la revoca del consenso agli accertamenti diagnostici o ai trattamenti indicati per la patologia o a singoli passaggi del trattamento stesso non risulti in concreto espressione di appropriate capacità e volontà, da parte del beneficiario, in ordine alla salvaguardia del proprio equilibrio esistenziale, dovendosi in tal caso riconoscere alle stesse attenzione e tutela prevalenti;

3) procedere solo quando l'assenza di un determinato intervento rischi di pregiudicare gravemente la salute dell'interessato e minacci contestualmente il benessere dei suoi familiari, della parte dell'unione civile o del convivente;

4) evitare che risulti compromessa oltre lo stretto necessario, nella forma e nella sostanza, la libertà personale del beneficiario e motivare in modo esaustivo l'eventuale limitazione della libertà personale;

5) coinvolgere il beneficiario nella pianificazione e nell'aggiornamento dei piani terapeutici, di trattamento e di assistenza ».

Art. 5.

(Modifiche al codice civile in materia di atti personalissimi)

1. All'articolo 102 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Se uno degli sposi è soggetto ad amministrazione di sostegno, il diritto di fare opposizione compete anche all'amministratore di sostegno in presenza di divieto al matrimonio ai sensi dell'articolo 411, quarto comma »;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o il divieto stabilito ai sensi dell'articolo 411, quarto comma ».

2. L'articolo 119 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 119. - *(Matrimonio in violazione di divieto stabilito dall'articolo 411)* - Il matrimonio del beneficiario di amministrazione di sostegno in violazione del divieto stabilito dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 411, quarto comma, può essere impugnato dal beneficiario, dall'amministratore di sostegno, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un legittimo interesse.

L'azione non può essere proposta se, dopo la revoca del divieto indicato al precedente comma, vi è stata coabitazione per un anno ».

3. L'articolo 266 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 266. - *(Impugnazione del riconoscimento per effetto di divieto del giudice tutelare)* - Il riconoscimento può essere im-

pugnato quando è effettuato dal beneficiario di amministrazione di sostegno in violazione del divieto stabilito dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 411, quarto comma, dall'amministratore di sostegno e, in seguito alla revoca dell'amministrazione di sostegno, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca ».

4. All'articolo 409 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Egli conserva altresì la capacità di compiere i singoli atti di natura personale riguardo ai quali il giudice tutelare non abbia stabilito un impedimento con l'atto istitutivo dell'amministrazione di sostegno o successivamente, ai sensi dell'articolo 411, quarto comma ».

5. All'articolo 412 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno o in successivo decreto del giudice tutelare ».

6. All'articolo 1442 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da minore età o da un impedimento a contrarre stabilito dal giudice tutelare nei confronti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, il minore ha raggiunto la maggiore età o è cessato l'impedimento a contrarre del beneficiario ».

Art. 6.

(Modifiche al codice civile in materia di co-amministratore di sostegno, sulla presentazione del ricorso e sulla difesa tecnica)

1. All'articolo 404 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

« L'amministrazione di sostegno ha la finalità di proteggere, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente ».

2. All'articolo 405 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il giudice tutelare può nominare un co-amministratore di sostegno nell'interesse del beneficiario »;

b) al numero 3) del quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con la specificazione eventuale degli atti per i quali la rappresentanza conferita all'amministratore di sostegno esclude la capacità del beneficiario di effettuare i medesimi ».

3. All'articolo 406 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto personalmente dal beneficiario, anche se minore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dalla parte dell'unione civile, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado e dal pubblico ministero ».

4. All'articolo 407 del codice civile, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Il giudice tutelare dispone secondo le indicazioni dell'articolo 716, secondo

comma, del codice di procedura civile, nel caso in cui intenda adottare provvedimenti che incidano su diritti fondamentali della persona ».

Art. 7.

(Introduzione dell'istituto del patrimonio con vincolo di destinazione per la persona fragile)

1. Gli articoli da 692 a 697 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 692. - *(Costituzione di un patrimonio con vincolo di destinazione a favore di beneficiario di un'amministrazione di sostegno)* - Il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti in linea collaterale fino al quarto grado del beneficiario di un'amministrazione di sostegno possono costituire, nell'interesse esclusivo di costui, un patrimonio affidato temporaneamente a un soggetto per la realizzazione di un programma in ordine al mantenimento, alla cura, alla formazione, alla partecipazione sociale e al sostegno del beneficiario.

Il costituente può attribuire al patrimonio una denominazione.

Costituiscono il patrimonio i beni di qualsiasi natura di cui l'affidatario diviene titolare per la finalità espressa nell'atto costitutivo anche in tempi diversi, le loro permutate nonché i frutti e i proventi prodotti dai suddetti beni. L'affidatario può accettare incrementi del patrimonio da chiunque, purché tali incrementi non ne pregiudichino la consistenza.

L'atto che costituisce il patrimonio a vantaggio del beneficiario di un'amministrazione di sostegno e gli atti con i quali esso è incrementato rivestono la forma di atto pubblico. Il patrimonio a vantaggio del beneficiario di amministrazione di sostegno può essere costituito e dotato anche per testamento nelle forme ordinarie. Il notaio trasmette al giudice tutelare entro quindici

giorni copia in carta libera dell'atto tra vivi o del verbale di pubblicazione del testamento.

Il vincolo di destinazione al sostegno del beneficiario riguardante beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri è reso opponibile ai terzi mediante trascrizione contro l'affidatario.

Art. 693. - (*Posizione dell'affidatario rispetto al patrimonio*) - L'affidatario ha la titolarità dei beni che costituiscono il patrimonio ed esercita ogni facoltà connessa a tale titolarità entro i limiti stabiliti nell'atto costitutivo, servendosi di tali beni al solo fine di realizzare il programma stabilito dal costituente a vantaggio del beneficiario.

Il costituente può ricoprire l'ufficio di affidatario.

L'atto costitutivo deve individuare un soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del programma nell'interesse del beneficiario. In tal caso il costituente designa a ricoprire tale ruolo preferibilmente l'amministratore di sostegno, qualora egli stesso non sia l'affidatario. In mancanza, alla designazione provvede il giudice tutelare su istanza di qualsiasi interessato.

L'atto costitutivo deve individuare altresì i soggetti che ricopriranno l'ufficio di affidatario successivamente a quello primo designato nel caso di sua cessazione per qualsiasi causa nel corso della durata della destinazione. In mancanza, alla designazione provvede il giudice tutelare su istanza di qualsiasi interessato.

L'affidatario che cessi dall'ufficio perde ogni diritto sul patrimonio in favore di colui che gli succede.

Art. 694. - (*Durata della destinazione*) - L'atto costitutivo del patrimonio non può essere revocato dal costituente.

La destinazione del patrimonio termina:

- 1) alla morte del beneficiario;

- 2) con la revoca dell'amministrazione di sostegno;
- 3) per esaurimento del patrimonio.

Il giudice tutelare può tuttavia autorizzare in ogni momento con decreto la cessazione della destinazione su istanza motivata del beneficiario o dell'amministratore di sostegno.

Sopraggiunto il termine della destinazione, il patrimonio è assegnato dall'affidatario al soggetto designato dal costituente nell'atto costitutivo. In mancanza di espressa designazione, il patrimonio è assegnato al conferente o ai suoi eredi o legatari.

Art. 695. - (*Separazione patrimoniale*) -
Il patrimonio a vantaggio del beneficiario di un'amministrazione di sostegno:

- 1) è separato dal patrimonio personale dell'affidatario e da altri patrimoni che fossero a lui affidati;
- 2) non incrementa il patrimonio personale dell'affidatario;
- 3) non fa parte del regime patrimoniale nascente dal matrimonio dell'affidatario e della sua successione ereditaria;
- 4) non può essere oggetto di azioni da parte dei creditori personali dell'affidatario;
- 5) è segregato rispetto al patrimonio dell'affidatario in caso di insolvenza di quest'ultimo o di suo fallimento.

L'affidatario risponde con i beni del patrimonio e con i loro frutti esclusivamente per le obbligazioni contratte per l'attuazione del programma.

I beni costituenti il patrimonio possono essere oggetto di rivendicazione nella misura in cui l'affidatario, violando le obbligazioni risultanti dalla legge e dall'atto costitutivo, abbia confuso i beni costituenti il patrimonio con i propri o ne abbia disposto contro l'interesse del beneficiario.

Art. 696. - (*Obbligazioni dell'affidatario*) -
L'affidatario non può compiere alcun atto dal quale possa ricavare vantaggio, neanche

indiretto, in quanto agisce nell'esclusivo interesse del beneficiario.

L'affidatario deve tenere i beni affidati separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia affidatario e distintamente identificabili.

L'affidatario deve rendere conto del suo operato per iscritto almeno una volta all'anno al giudice tutelare.

L'affidatario può rivolgersi al giudice tutelare per ottenerne direttive o altri provvedimenti attinenti al patrimonio o a singoli beni che ne facciano parte.

Gli atti e i contratti compiuti e stipulati dall'affidatario in conflitto di interessi o che siano gravemente pregiudizievoli per il beneficiario possono essere annullati su istanza del beneficiario medesimo, dei suoi eredi o aventi causa, del soggetto preposto alla vigilanza e dell'amministratore di sostegno che non sia affidatario.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.

Art. 697. - (*Diritti dei legittimari*) - Finché dura la destinazione al mantenimento alla cura, alla formazione e al sostegno del beneficiario, gli atti di conferimento di beni nel patrimonio non sono soggetti a riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari. I legittimari possono agire unicamente sui beni del patrimonio che residuano al termine della destinazione ».

Art. 8.

(*Disposizioni transitorie. Trasmissione degli atti al giudice tutelare*)

1. Nei giudizi di interdizione e di inabilitazione pendenti alla data di soppressione dei predetti istituti, il giudice dispone d'ufficio la trasmissione degli atti del procedimento al giudice tutelare, ai fini della nomina di un amministratore di sostegno. In

tal caso il giudice già competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405 del codice civile. Il tutore o il curatore provvisorio assume automaticamente la funzione di amministratore di sostegno provvisorio relativamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione fino a successivo provvedimento del giudice tutelare.

Art. 9.

*(Revoca dell'interdizione
e dell'inabilitazione già pronunciate)*

1. L'interdizione e l'inabilitazione già pronunciate alla data di soppressione dei predetti istituti si intendono automaticamente revocate, mentre il tutore e il curatore assumono automaticamente la funzione di amministratore di sostegno provvisorio relativamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, fino a successivo provvedimento del giudice tutelare.

2. Nei casi di cui al comma 1, il giudice tutelare procede anche d'ufficio alla nomina dell'amministratore di sostegno con riguardo alla persona precedentemente interdetta o inabilitata. L'interessato e i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 406, primo comma, del codice civile e il pubblico ministero possono, a loro volta, presentare ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno.

